

Infatti i dati forniti dal Consorzio hanno rilevato l'esistenza di circa 105.000 produttori ed una produzione nazionale annua di circa 10,5 milioni di tonnellate di latte, superiore di 600.000 tonnellate rispetto al tetto fissato per l'Italia.

In base ai menzionati dati è stato diramato il bollettino definitivo per la campagna 1994/95 contenente i limiti individuali ai quali i produttori di latte avrebbero dovuto in futuro conformarsi per non subire il prelievo a favore della U.E. con la prospettiva di ottenere da parte della Comunità il riesame del tetto sulla base dei risultati ottenuti in seguito alla nuova indagine, atteso che l'Italia è deficitaria, rispetto alla produzione interna, di circa il 20% del fabbisogno nazionale.

La pubblicazione del menzionato bollettino contenente dati diversi da quelli a suo tempo forniti dall'UNALAT, sia per quanto riguarda il numero degli aventi diritto, passati da 165 a 105 mila, che per l'entità della produzione, passata da 12,1 a 10,5 milioni di tonnellate, ha provocato una notevole quantità di ricorsi (circa 46.000, molti dei quali sono ancora pendenti).

All'inizio del 1995 è entrata in vigore la legge 24 febbraio 1995, n.46, di conversione del D.L. 23 dicembre 1994, n.727, la quale ha disposto, fra l'altro, il rientro nel tetto di produzione fissato dalla Comunità per l'Italia, pari a 9,9 milioni di tonnellate di latte, a decorrere dalla campagna di produzione 1995/96 ed ha disciplinato le modalità di riduzione delle quote individuali risultanti dagli accertamenti del C.C.I.A..

La produzione di latte realizzata nelle campagne 1993/94 e 1994/95 si è mantenuta al di sotto del tetto fissato dalla CE.

Se si fosse operata, per la campagna 1995/96, la riduzione in misura proporzionale all'entità di ciascuna quota individuale nei confronti di tutti i titolari, la riduzione stessa avrebbe appena raggiunto il 6% di ciascuna quota.

Senonchè, la citata legge n. 46/1995, nel disciplinare le modalità di applicazione dei criteri di riduzione da applicare sulla quota "A" e sulla quota "B",³⁶ ha previsto l'esenzione dalla riduzione delle quote assegnate ai "produttori le cui aziende sono ubicate nei comuni montani... e nelle zone svantaggiate (Regioni del Sud) e ad esse equiparate nonchè nelle isole".

La norma contenuta nell'art. 2, comma 2 bis, della stessa legge ha riconosciuto inoltre il diritto dei produttori che avevano ottenuto, prima dell'entrata in vigore della legge 26 novembre 1992, n. 468, l'approvazione di un piano regionale di sviluppo o miglioramento della zootecnia, purchè realizzato prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 46/95, a chiedere l'assegnazione di una quota latte corrispondente all'obiettivo indicato nel piano stesso.³⁷

Questa disposizione, contrariamente a quella contenuta nello stesso testo normativo, diretta a ridurre drasticamente le quote latte in maniera che la loro somma rientrasse nel tetto nazionale, ne incentivava la produzione utilizzando le quote dei produttori allora in atto per aiutare i produttori futuri.

La norma è stata poi abrogata, a decorrere dalla campagna di produzione 1995/96, dall'art. 2, comma 2, del D.L. 28 ottobre 1996, n. 552, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 642.

La maggior parte dei piani di sviluppo di cui parla la norma da ultimo citata sono concentrati nelle Regioni dell'Italia meridionale ed insulare.

Ciò comporta che i due benefici, quello della esenzione dalla riduzione della quota individuale già assegnata e quello dell'assegnazione di nuove quote a futuri

³⁶ L'art. 1 della legge n. 468/1992 aveva attribuito ai produttori associati due quote: una quota A, pari alla quantità del prodotto commercializzato nel periodo 1988/89; una quota B, corrispondente alla maggiore produzione del periodo 91/92. Quest'ultima era destinata ad essere sacrificata per il rientro nel tetto comunitario entro il 1995. La medesima legge, all'art. 12, secondo comma, aveva infatti sospeso per il 92/93 l'applicazione degli obblighi derivanti dal regime-quote in base ad un accordo raggiunto con la Commissione CEE, accollando all'Erario il relativo onere.

³⁷ La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 520 del 28 dicembre 1995, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1995, n. 46, "nella parte in cui non prevede il parere delle Regioni interessate nel procedimento di riduzione delle quote individuali spettanti ai produttori di latte bovino".

produttori si sono concentrati in aziende ubicate nel sud d'Italia e nelle isole, dove la produzione di latte è assai modesta a causa della aridità dei suoli, a scapito delle aziende ubicate nelle pianure del centro-nord, dove, come è noto, l'alta fertilità dei suoli e l'elevata produzione di foraggi e di mangimi consente alle aziende stesse di ottenere rese di latte assai elevate ed a basso costo.

La notevole riduzione delle quote latte, per la campagna 1995/96, nei confronti delle aziende ubicate nelle pianure del centro nord, per consentire il rientro nel tetto della produzione nazionale, ha comportato, per le aziende stesse, pur mantenendosi entro il livello produttivo degli anni precedenti, l'obbligo di pagare la penale sulle eccedenze di produzione causate unicamente dalla riduzione della quota individuale in applicazione dei criteri stabiliti con la citata legge n. 46/95, di conversione del D.L. n. 727/1994.

Forme di compensazione

a) Compensazione a livello di produttori associati

L'art. 5, comma 5, della legge 26 novembre 1992, n. 468, e l'art. 11 del D.P.R. 23 dicembre 1993, n. 569, attribuivano al Presidente di ciascuna associazione il potere di effettuare la compensazione tra le maggiori e minori quantità di prodotto consegnate dai produttori associati titolari di quota e di imputare, ove dopo la compensazione fossero ancora rimaste quantità eccedenti, il prelievo supplementare ai produttori che avevano superato la propria quota, in proporzione alla quantità eccedente la stessa.

In virtù della norma di cui all'art. 5, comma 10, della citata legge n. 468/1992, al calcolo del prelievo erano tenuti l'associazione per conto dei propri iscritti ed il singolo produttore non associato per proprio conto.

b) Compensazione a livello dei produttori non associati

Per i produttori non associati, l'AIMA, in forza della norma di cui all'art. 5 del regolamento approvato con il D.M. n. 762, in data 27 novembre 1994, era tenuta ad effettuare la compensazione "tra le consegne eccedenti le singole quote e

le quantità non utilizzate dai produttori non associati", determinando l'importo definitivo del prelievo in relazione alle quantità eccedenti le singole quote e disponendo, di conseguenza, il rimborso dell'importo non dovuto a favore degli interessati.

Ai fini della compensazione, la posizione dei produttori non associati, intesi come unica aggregazione, era analoga a quella dei produttori associati. L'entità del prelievo, per gli appartenenti ad entrambe le categorie, era proporzionata all'entità della produzione eccedente la quota individuale.

c) Compensazione nazionale

Dopo aver effettuato la compensazione a livello di associazione e quella a livello di produttori non associati, era possibile che restassero ancora quote assegnate ma non utilizzate o quote disponibili perchè non assegnate, facenti parte della riserva (o scorta) nazionale.

Per l'utilizzazione di queste ulteriori quote disponibili, la norma contenuta nell'art. 5, comma 10, della citata legge n. 468/1992, rinvia ad un decreto del Ministero dell'Agricoltura e foreste, adottato sentite le Regioni, per stabilire i criteri di compensazione favorendo comunque "i produttori delle zone di montagna ed, in subordine, quelli delle zone svantaggiate di cui alla direttiva n. 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975".

L'art. 11 del regolamento approvato con il D.P.R. 23 dicembre 1993, n. 569, per l'attuazione della legge n. 468/1992, dopo aver demandato alle Regioni il controllo sulle procedure di compensazione applicate dalle associazioni di categoria, disponeva al comma 10, quanto segue: "con successivo regolamento verranno dettati i criteri per l'applicazione della compensazione nazionale....coordinando la compensazione medesima con le compensazioni a livello di associazione...., assicurando al contempo la conformità del sistema con la vigente normativa comunitaria".

E' facile dedurre dalle disposizioni surriportate, che, in quel sistema, la compensazione nazionale aveva una portata residuale ed assai limitata sotto

l'aspetto sostanziale, essendo preceduta da quelle più significative operate a livello di associazioni ed a livello di gruppo dei produttori non associati.

Di conseguenza, sotto l'aspetto della tutela degli interessi dell'intera categoria, l'applicazione delle norme legislative e regolamentari che stabilivano una graduatoria dei beneficiari della compensazione nazionale, non comportava effetti destabilizzanti, in quanto aveva per oggetto la redistribuzione di un monte quote assai modesto rispetto a quelle già complessivamente utilizzate in sede di prima compensazione.

Le norme che prevedevano la compensazione a livello di associazione ed a livello di gruppo di produttori non associati sono state abrogate, con effetto dalla campagna di produzione 1995/1996, dall'art.2, comma 166, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, rinviando tutto alla sola compensazione nazionale.

La stessa legge, all'art. 2, comma 168³⁸, ha stabilito l'ordine di priorità che deve essere rispettato in sede di compensazione nazionale, favorendo in particolare, i produttori delle zone di montagna, quelli che, in sede di assegnazione preventiva, hanno subito la riduzione della quota B, i produttori ubicati nelle zone svantaggiate e delle zone di cui all'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2081/93 (Regioni del sud e le isole), i produttori che, in sede di preventiva assegnazione, avevano subito riduzioni della quota A, ed infine, i produttori comuni.

Analoga disposizione è contenuta nell'art. 2 del D.L. 23 settembre 1996, n. 552, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 642.

Per i produttori di latte ubicati nelle zone di montagna, nelle zone svantaggiate (Regioni del Sud) e ad esse equiparate e nelle isole, il beneficio è duplice, in quanto da un lato i medesimi non hanno avuto alcuna riduzione della quota individuale assegnata nel corso del 1994 sulla base del quantitativo di 10,5 milioni di tonnellate accertate dal Consorzio CCIA (C.f.r. art. 2 del D.L. 23 dicembre 1994, n. 727, convertito nella legge 24 febbraio 1995, n. 46) e dall'altro

³⁸ La sentenza n. 398, in data 10-11 dicembre 1998, della Corte Costituzionale, ha dichiarato illegittima la norma nella parte in cui non prevede l'acquisizione del parere delle Regioni e delle Province autonome prima di procedere alla compensazione nazionale.

sono stati inclusi in posizione prioritaria nella graduatoria dei destinatari dei rimborsi derivanti dall'unica compensazione da effettuarsi a livello nazionale.

I criteri seguiti per la determinazione della quota individuale che hanno, come si è detto, favorito i produttori ubicati in determinate zone del Paese, nonché quelli seguiti per operare la compensazione utilizzando le quote non impegnate e quelle della riserva nazionale, applicati dalla campagna di produzione 1995/1996, hanno accollato ai produttori di latte le cui aziende sono ubicate nelle zone di pianura del centro-nord il peso dell'intero onere, quantificato per la campagna di produzione 1995/96 in lire 368 miliardi e per la campagna di produzione 1996/97 stimato in lire 402 miliardi.

Tali importi, ancorchè provvisori, corrispondono alla penale per l'intera sovrapproduzione nazionale.

La penalità riferita alla campagna 1995/96, derivante dalla somma delle eccedenze individuali realizzate da circa 40.000 produttori è stata imputata, ai fini del prelievo, a circa 15.000 produttori.

A fronte dell'importo globale del prelievo da operare, quantificato, come si è detto, in lire 368 miliardi, è stato versato dai caseifici per conto dei produttori eccedentari l'importo di lire 73,4 miliardi già accreditati alla U.E.

La compensazione è stata effettuata dall'AIMA sulla base delle dichiarazioni presentate dagli acquirenti del latte (caseifici, centrali del latte, ecc.)

La Comunità, in base ai risultati di tale operazione, ha trattenuto sulle rimesse periodiche spettanti all'Italia l'importo di lire 294 miliardi, quale differenza fra l'importo provvisorio dovuto, pari a lire 368 miliardi, e quello versato dai collettori, pari a lire 73,4 miliardi per le eccedenze di latte prodotto nella campagna 1995/96. Per la campagna 1996/97, la Comunità ha trattenuto, in via provvisoria, l'importo di lire 155,5 miliardi.

Nelle tabelle che seguono sono indicati i dati relativi alle quantità delle penali ed alle modalità di recupero sulle somme dovute dalla U.E. all'Italia.

Situazione prelievo supplementare 1995-96

periodo	quota iniziale assegnata (tonn.)	Quota aggiunta per mobilità	quota totale per compensazione (tonn.)	Produzione dichiarata a UE (in corso verifiche legge 5/98	Totale prelievo applicato Lit./1.000 (*)
---------	-------------------------------------	--------------------------------	--	--	--

Situazione periodo 1995-96 base compensazione AIMA 1995-96 (comunicata a UE)

95-96	9 632.540	65.859	9.698.399	10.190.831	367.822.082
-------	-----------	--------	-----------	------------	-------------

Situazione periodo 1996-97 base riesame ex legge n. 5/98 al 18.11.1998 (DECREMENTO)

96-97				-166.885	-124.654.751
-------	--	--	--	----------	--------------

1)

Situazione periodo 1996-97 base riesame ex legge n. 5/98 stima a finire (INCREMENTO)

96-97		77.105	77.105	174.509	72.755.918
TOTALE	9 632.540	142.964	9.775.504	10.198.455	315.923.249

Fratteute UE eseguite

data	importo (L./1.000)
ott-97	73.446.741
mar-97	108.172.828
apr-97	108.172.828
mag-97	99.710.864
ott-98	37.574
Pagato a UE	389.540.835
Dovuto a UE (presunto)	315.923.249
Credito da UE (*)	73.617.586

versate da produttori

Copertura bilancio nazionale

data	importo (L./1.000)
ott-97	73.446.741
ott-98	37.574
Con copertura	73.484.315

note

Versate da acquirenti/produttori
Versate da acquirenti/produttori

Senza copertura (*)	242.438.934
TOTALE	315.923.249

(*) in corso di verifica

N.B. - Accertamenti in corso ex legge 5/98 - importo dovuto a UE PROVVISORIO

- 1) dato provvisorio derivante dalle dichiarazioni di consegna latte (L1)
predisposte dai caseifici al 18.11.98

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Situazione prelievo supplementare 1996-97

periodo	quota iniziale assegnata (tonn.)	Quota aggiunta per mobilità	quota totale per compensazione (tonn.)	Produzione (tonn.)	Totale prelievo applicato Lit./1.000
---------	-------------------------------------	--------------------------------	--	--------------------	--

Situazione periodo 1996-97 base comunicazione AIMA a UE

96-97	9.698.399	68.350	9.766.749	9.987.834	155.491.291
-------	-----------	--------	-----------	-----------	-------------

Situazione periodo 1996-97 base riesame ex legge n. 5/98 al 18.11.1998 (INCREMENTO)

96-97				218.091	153.385.581
-------	--	--	--	---------	-------------

Situazione periodo 1996-97 base riesame ex legge n. 5/98 stima a finire (INCREMENTO)

96-97		6.458	6.458	139.086	93.278.599
-------	--	-------	-------	---------	------------

TOTALE	9.698.399	74.808	9.773.207	10.345.011	402.155.471
--------	-----------	--------	-----------	------------	-------------

Trattenute UE eseguite su
anticipazioni a Italia

data	importo (L./1.000)
dic-97	155.491.291
debito presunto	246.664.180
TOTALE	402.155.471

Copertura bilancio nazionale

data	importo (L./1.000)
Con copertura	0
Senza copertura	402.155.471
TOTALE	402.155.471

N.B. - Accertamenti in corso ex legge 5/98 - importo dovuto a UE PROVVISORIO

Cessione della quota latte

Oltre alle difficoltà di natura tecnica facilmente intuibili, le operazioni di compensazione sono altresì ostacolate dal fatto che la "quota latte", da semplice limite posto alla produzione individuale non sanzionata, ha assunto fin dall'istituzione, grazie anche a specifici interventi normativi (art. 10, 1° e 2° comma legge n. 468/92,³⁹ art. 4 del D.L. 20 dicembre 1996, n. 552, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 642) la connotazione di un vero e proprio diritto soggettivo di contenuto patrimoniale, la cui disponibilità, sia "mortis causa" che per atti "inter vivos", è indipendente dalle sorti e dalla titolarità dell'azienda agricola per la quale è stata concessa.

La quota assegnata ad un soggetto singolo od associato, comporta un evidente beneficio economico in quanto consente di produrre latte fino al raggiungimento del limite in essa indicato senza pagare la penale a favore della Comunità.

Questo beneficio, concesso con atto delle autorità nazionali (Ministero per le politiche agricole, AIMA) o con disposizioni di soggetti privati (UNALAT, Associazioni di categoria) da esse espressamente delegati, viene disciplinato, per quanto attiene alla sua disponibilità, dalle norme di diritto civile, formando spesso oggetto di misure cautelari⁴⁰.

Il titolare di una quota latte non utilizzata per scarsa produzione o per inesistenza dell'azienda (o della stalla) per la quale venne concessa, può cederla,

³⁹ L'art. 10 della legge 26 novembre 1992, n. 468, prevede, al comma 1°, che la titolarità di ciascuna quota spetta al produttore nella sua qualità di conduttore di azienda agricola, fatte salve le diverse pattuizioni fra le parti; al comma 2° stabilisce che il conduttore può cedere o affittare, totalmente o parzialmente, anche per singola annata, la quota latte senza alienare l'azienda agricola purché l'azienda acquirente sia ubicata nella medesima regione e si trovi nella stessa categoria di territorio.

⁴⁰ L'art. 4 del D.L. n. 552 del 23 dicembre 1996, convertito nella legge n. 642 del 20 dicembre 1996, stabilisce, fra l'altro, che i contratti di trasferimento delle quote latte "sono stipulati in forma scritta ed autenticati dai competenti uffici regionali o delle Province autonome".

dietro compenso, in via definitiva o per una o per più campagne di produzione al produttore che produce in eccedenza rispetto alla propria quota. In questo caso il produttore eccedentario risparmia l'importo che sarebbe stato destinato alla multa (o prelievo) mentre il titolare della quota non utilizzata consegue un indubbio beneficio economico.⁴¹

Il soggetto che vende o affitta la propria quota si trova nella impossibilità di utilizzarla direttamente o non ha interesse a farlo; in entrambi i casi si tratta di un soggetto che non è più produttore di latte.

La facoltà (o il diritto) di trasferire la quota latte indipendentemente dalla titolarità dell'azienda per la quale venne a suo tempo concessa rappresenta un'anomalia del sistema, atteso che gli effetti economici, normalmente negativi, della gestione delle quote latte si riverberano, come è noto, sul contribuente nazionale.

Il regolamento di attuazione della legge 26 novembre 1992, n. 468, approvato con il D.P.R. 23 dicembre 1993, n. 569, dopo aver sancito all'art. 2, comma 1, il principio della perdita della quota latte per il mancato utilizzo durante un determinato periodo di tempo, prevede, nelle norme successive, una serie di deroghe a tale principio ed accertamenti tanto complessi da effettuare da parte delle Regioni da renderlo, di fatto, di difficile applicazione.

Peraltro, la più recente normativa in materia di quote latte (art. 2, comma 173, della legge 23 dicembre 1996, n.662; art. 4 della legge 20 dicembre 1996, n.642, di conversione del D.L. 23 ottobre 1996, n.552; art. 2, comma 3, lettera c), del D.L. 1° dicembre 1997, n. 411, convertito nella legge 27 gennaio 1998, n. 5), imponendo limiti temporali all'esercizio del diritto di vendita o di cessione in affitto, ne garantiscono implicitamente la sopravvivenza.

⁴¹ L'art. 7 del Reg. (CEE) n. 3950/92 - Cons. prevede il trasferimento della quota unitamente all'azienda "in caso di vendita, locazione o trasmissione per successione ai produttori che la riprendono, secondo le modalità che gli Stati membri definiscono tenendo conto delle superfici impiegate per la produzione lattiera".

Nel rispetto del principio della relativa intangibilità della posizione del titolare della quota latte, il legislatore, allo scopo di perseguire l'obiettivo della progressiva riduzione della produzione lattiera, con varie disposizioni (art. 3⁴² D.L. 23 ottobre 1996, n.552, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642; articolo 1, commi 13 e 15 del D.L. 31 gennaio 1997, n.11, convertito nella legge 28 marzo 1997, n. 81) i cui effetti sono stati temporaneamente sospesi (art. 1 bis del D.L. 7 maggio 1997, n. 118, convertito nella legge 3 luglio 1997, n.204) ha autorizzato l'AIMA ad impostare e realizzare programmi di abbandono volontario della produzione lattiera ed ha previsto la restituzione all'AIMA stessa delle quote, dietro pagamento a favore degli interessati di un determinato importo di denaro a titolo di premio o di indennità.

Delle quote così recuperate, una parte dovrebbe essere destinata ad incrementare la riserva (o scorta) nazionale, mentre un'altra parte dovrebbe essere riassegnata ai produttori che ne facciano richiesta previo pagamento di un importo pari a quello corrisposto dall'AIMA a favore dei rinunciatari.

Questo tipo di commercio, effettuato da parte di un'autorità pubblica, ancorchè non finalizzato a scopi di lucro, non può non confliggere con le finalità sottese alla istituzione del regime delle quote latte in Italia, che sono quelle, come si è detto, di limitare la produzione nazionale lattiera, indipendentemente dalla tutela della posizione economica o dell'autonomia negoziale dei soggetti produttori.

La Corte dei conti in tutte le sue precedenti relazioni al Parlamento sulla gestione dell'AIMA ed in particolare sulla gestione delle quote latte ha posto sempre in evidenza tale anomalia del sistema, in quanto può "generare fenomeni speculativi dei quali la collettività nazionale è chiamata a pagare le conseguenze".

Per evitare tale ingiustificata speculazione e per agevolare le operazioni di compensazione fra la posizione dei produttori eccedentari e quella dei produttori

⁴²Sulla legittimità costituzionale delle indicate disposizioni si è pronunciata la Corte Costituzionale con la sentenza additiva n. 398 del 10-11 dicembre 1998.

che non riescono ad utilizzare le proprie quote, occorrerebbe considerare la quota, sotto l'aspetto meramente giuridico, secondo la sua vera ed unica funzione, che è quella di un limite alla produzione individuale di latte. Limite che può essere imposto soltanto da un'autorità nazionale nell'interesse generale; se superato, comporta il pagamento di una sanzione (multa, prelievo, ecc.) a favore dell'erario quale ristoro dell'onere che lo Stato è tenuto a pagare alla Comunità per la eccedenza di produzione lattiera nazionale.

In questo modo, la quota assumerebbe la configurazione di una normale autorizzazione amministrativa, consistente in una licenza a produrre entro la quota fissata senza pagare alcuna sanzione; licenza ancorata intimamente, sia per quanto riguarda l'entità che per la sua esistenza, alle sorti dell'azienda, nel rispetto ovviamente della normativa comunitaria in materia.⁴³

Attività istruttorie in corso

All'inizio del 1997, in seguito alle prime proteste di alcuni gruppi di produttori di latte, è stato emanato il D.L. 31 gennaio 1997, n.11, convertito nella legge 28 marzo 1997, n. 81, con il quale è stata, fra l'altro, istituita la "Commissione governativa d'indagine in materia di quote latte" ed è stato consentito agli acquirenti di latte (caseifici, centrali, ecc.) di versare nelle casse dello Stato soltanto il 25 per cento del prelievo dovuto dai produttori per la campagna 1995/96, con l'obbligo per i medesimi acquirenti di versare la restante somma a presentazione avvenuta della relazione da parte della Commissione stessa.

La Commissione di cui sopra ha presentato la relazione il 26 aprile 1997.

La relazione evidenzia i risultati delle indagini eseguite, anche con l'ausilio di forze di Polizia, sulla gestione delle quote latte e sull'applicazione della relativa disciplina nazionale e comunitaria. In essa sono riportate numerose casistiche di fatti illeciti (latte prodotto con farina latte) e di contratti ritenuti anomali in

⁴³ Articoli 6 e 7 del Reg. (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992.

relazione alle loro particolari funzioni (es. soccida, comodati di stalla, affitti di azienda per la durata di qualche mese, ecc.).

Al termine del 1997, in seguito alle nuove e più violente proteste dei produttori di latte, le cui aziende sono ubicate nelle pianure del centro-nord del Paese, è stato emanato il D.L. 1° dicembre 1997, n. 411, convertito nella legge 27 gennaio 1998, n.5, il quale, all'art. 1, ha disposto la restituzione ai produttori dell'80% dei prelievi effettuati dagli acquirenti durante la campagna 1996/97. L'articolo stesso, al comma 3, ha previsto la restituzione ai produttori dell'intero prelievo effettuato sulle eccedenze di produzione verificatesi durante la campagna 1997/98, fermo restando comunque l'obbligo dei produttori stessi al pagamento del prelievo nelle misure che saranno definitivamente accertate al termine della complessa procedura di verifica dettagliatamente descritta nelle norme contenute nel testo normativo; procedura da effettuarsi da parte delle Regioni. Le somme trattenute a titolo di prelievo per la campagna di produzione 1995/96, restano provvisoriamente congelate. La parte ancora in possesso degli acquirenti (caseifici, latterie, ecc.) è produttiva di interessi.

Con i menzionati provvedimenti normativi sono state, fra l'altro, istituite la "Commissione speciale" che ha il compito di esaminare i contratti di disposizione del diritto alla gestione delle stalle; la "Commissione di garanzia" che ha il compito di coordinare le attività di verifica e di controllo in materia di quote latte. E' stato inoltre recentemente istituito, con decreto del Ministero per le politiche agricole, il "Comitato di coordinamento delle iniziative in materia di gestione delle quote latte".

Limitatamente alla campagna 1995/96, per la esecuzione delle rettifiche, l'AIMA, dopo aver ricevuto i risultati delle verifiche ancora in corso da parte delle Regioni, è tenuta ad effettuare una nuova compensazione nazionale, applicando, alternativamente, le norme vigenti prima della riforma del procedimento di

compensazione introdotta dall'art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 552, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 642, e quella contenuta in questo articolo, imputando ai produttori interessati "il risultato meno oneroso".

"La rettifica della compensazione nazionale per il periodo 1995/96 sostituisce a tutti gli effetti le imputazioni di prelievo supplementare per lo stesso periodo precedentemente operata dall'AIMA"(art. 3 comma 1). "A seguito della rettifica di cui al comma 1, il Governo comunica all'Unione Europea l'esatta produzione delle annate 1995/96 e 1996/97, per la rettifica dei prelievi dovuti" alla Comunità stessa (art. 3, comma 1 bis).

E' evidente che se dalla verifica in corso risulteranno importi inferiori a quelli a suo tempo determinati dall'AIMA per le due menzionate campagne di produzione, la Comunità sarà tenuta a restituire la differenza fra gli importi già trattenuti e quelli spettanti.

Giova far presente che nella gestione delle quote, più che l'AIMA, sono le Regioni a svolgere un'attività di primaria importanza.

L'art. 8 della legge 26 novembre 1992, n.468, infatti, attribuisce alle Regioni ed alle Province autonome "le funzioni di controllo relative all'applicazione della normativa comunitaria sulle quote latte e sul prelievo supplementare sul latte bovino nei confronti dei produttori...", ferme restando "le funzioni di controllo dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero dell'Agricoltura e foreste e degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria".

Le norme contenute nell'art. 16 del regolamento di esecuzione della citata legge 26 novembre 1992, n. 468, approvato con il D.P.R. 23 dicembre 1993, n. 569, disciplinano, in modo puntuale, le modalità di svolgimento dei controlli cartolari e delle verifiche "in loco" in materia di gestione delle quote latte di competenza delle Regioni e delle Province autonome. Analoga disposizione è contenuta nell'art.1, comma 1, del D.L. 31 gennaio 1997, n.11, convertito nella legge 28 marzo 1997, n. 81.

Le norme contenute nel comma 6 e seguenti dell'art. 2 del D.L. 1° dicembre 1997, n. 411, convertito nella legge 27 gennaio 1998, n. 5, conferiscono alle Regioni ed alle Province autonome il potere di provvedere all'istruttoria, integrata da contraddittorio con i ricorrenti, e di decidere in materia di ricorsi in opposizione presentati dai produttori di latte avverso i bollettini diramati dall'AIMA.⁴⁴

Le decisioni debbono essere trasmesse all'AIMA per quanto di sua competenza.

Anche il Ministro della Sanità, tramite i servizi veterinari delle Unità Sanitarie Locali, è tenuto a svolgere periodiche o straordinarie rilevazioni dei capi bovini da latte (art. 6 del D.L. 19 maggio 1997, n. 130, convertito nella legge 16 luglio 1997, n. 228) ed alla marchiatura di tutti i capi bovini, così come dispone il regolamento di attuazione.

In realtà la marchiatura generalizzata dei bovini da effettuare a cura del Ministero della Sanità ha avuto inizio, come si è detto in precedenza, nei mesi di marzo ed aprile 1997, quando l'AIMA, per le proprie esigenze funzionali, aveva già terminato la marchiatura a sue spese dei capi bovini per i quali era stato richiesto il premio comunitario.

L'AIMA, in materia di gestione delle quote latte, avrebbe dovuto provvedere, secondo quanto previsto dalla legge n. 468/1992, alla pubblicazione annuale degli elenchi dei produttori titolari di quote latte, alla predisposizione di programmi di abbandono volontario della produzione del latte, alla compensazione nazionale, avvalendosi a tal fine della collaborazione di enti pubblici o di organismi privati, ed all'assegnazione delle quote latte nei casi derivanti da atti giudiziari o da riesame dei bollettini annuali.

⁴⁴In seguito alla revisione, ancora in corso, da parte dell'AIMA, dei ricorsi decisi a livello regionale, sono state annullate n. 419 decisioni di accoglimento e revocate, di conseguenza, n. 27.934 tonnellate di quote latte.

Le stesse competenze sono altresì previste dall'art. 01 del citato D.L. 31 gennaio 1997, n. 11, convertito nella legge 28 dicembre 1997, n. 81, consistenti, in particolare, nell'aggiornamento dei bollettini annuali sulla gestione delle quote di riserva nazionale, nella compensazione e nella compilazione ed esecuzione di programmi volontari di abbandono della produzione.

Senonchè, a causa della complessità della materia ed in seguito ai notevoli ritardi verificatisi nella procedura di rilevazione e di marchiatura dei capi bovini da latte, di competenza, come si è detto, dei servizi del Ministero della Sanità, nonché dei notevoli ritardi accumulati da alcune Regioni in materia di controllo e di verifica della produzione lattiera e dei procedimenti di prelievo, l'AIMA, per poter far fronte ai propri compiti nei limiti di tempo fissati dalla normativa nazionale e da quella comunitaria, si è dovuta sostituire, avvalendosi dell'operato del C.C.I.A., al Ministero della Sanità ed alle Regioni inadempienti.

La legge n. 468/1992 affida all'AIMA il compito di provvedere alla pubblicazione dell'elenco dei titolari di quota (art. 2 e 4) e, sulla base di formali e perentorie richieste comunitarie, il monitoraggio e la verifica delle attività di controllo demandate dalla stessa legge alle Regioni (art. 01-L.81/97).

Quest'ultimo compito, affidato inizialmente all'Azienda in via amministrativa, ha trovato un supporto normativo nel regolamento di attuazione della legge (articoli 9, 11, 13 e 14 del D.P.R. n. 569/93).

Le numerose e complesse incombenze di cui è stata investita l'AIMA emergono dalla recente normativa d'urgenza⁴⁵ tesa a risolvere le problematiche legate alla gestione delle quote latte mediante il superamento di una disciplina nazionale complessa, frammentaria e contraddittoria.

⁴⁵ Si veda anche:

a) legge 2 dicembre 1998, n. 423 "Interventi strutturali urgenti sul settore agricolo..." all'art. 1 prevede, fra l'altro, "un programma di interventi finanziari" che tenga conto "prioritariamente" delle esigenze delle piccole aziende di produzione di latte ubicate nelle "aree marginali e dei giovani agricoltori con età inferiore a quaranta anni".

b) D.L. 1° marzo 1999, n. 43. "Disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario".